

(N. 1058)

### DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1984

#### Disciplina dell'intervento nel Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — La drammaticità della condizione delle regioni meridionali ha raggiunto livelli intollerabili ed inferiori soltanto al tasso di demagogia e di cinismo dimostrato dai Governi che si sono succeduti dall'avvio dell'unità nazionale fino ad oggi.

Di fronte ad un Mezzogiorno già più debole, minato — anche per questa debolezza economica — da pericoli e degenerazioni delinquenziali, esposto come non mai, prima, al vento nefasto dell'inflazione, poi, alla manovra crudamente deflattiva, in presenza di strutture produttive ancora gracili e legate alla prospettiva dei flussi pubblici di spesa, i Governi degli ultimi otto anni della storia di questo Paese hanno saputo solo contrapporre la rissa dei poteri istituzionali degenerati in posizioni clientelari, l'imperizia nella gestione degli strumenti di intervento, la deliberata distruzione di ogni meccanismo in grado di funzio-

nare, la prepotenza di un potere centrale nel quale è sempre più difficile cogliere il senso dello Stato, la prevaricazione di centrali di potere che hanno secondato i loro interessi di parte infischandosene dell'interesse del Paese.

Questi ultimi otto anni sono trascorsi equamente divisi tra un modo di procedere demagogico, attraverso tentativi goffi e maldestri di contrabbandare per unità costituzionale quella che era e che è semplice spartizione di potere, passando attraverso infortuni clamorosi come quello di sbandierare la regionalizzazione dell'intervento straordinario salvo contraddirla subito — e per decreto-legge — con la solenne dichiarazione che la regionalizzazione non poteva funzionare.

Un preludio di demagogia e di cinismo cui s'è accompagnata una sinfonia in nove movimenti di decretazione di urgenza, in cui l'unica cosa veramente urgente era (ed

è) rappresentata dalla necessità di coprire con la finanza pubblica tutto quanto si andava contrattando al di fuori di ogni disegno credibile di utilità per il Mezzogiorno.

Per arrivare al gran finale — che sarebbe comico e grottesco, se non fosse tragico — di un Governo che, per inseguire non si sa bene quali difficili e sdegnose « grazie », fa prima finta di non accorgersi che per liquidare una cosa complessa come la Cassa per il Mezzogiorno occorrono norme precise, non fosse altro che per evitare una emorragia mortale di danaro al Tesoro dello Stato, e poi, dopo un mese e mezzo di sdegnoso distacco e di cinica tranquillità e sotto la pressione di reiterate tirate di orecchie a pagamento su tutta la stampa di regime, scopre una necessità di disciplina del fenomeno liquidatorio.

Su quest'ultima vicenda bisogna bene che il Parlamento rifletta nel momento in cui diventa per vero urgente decidere sul Mezzogiorno.

Bisogna usare molta attenzione nel formulare una legge di questo tipo, perchè abbiamo un Governo che nello spazio di due mesi e mezzo ha compiuto una serie di atti non soltanto fra loro contraddittori ma addirittura preoccupanti circa il modo stesso di intendere alcune categorie essenziali della pubblica Amministrazione.

Quando il Governo passa dalla dichiarazione del 31 luglio — « è urgente prorogare la Cassa per evitare l'interruzione dei flussi di spesa con pericoli di danno per le casse dell'Erario » — alla dichiarazione del 3 agosto — « se il Parlamento non ha ritenuto urgente il problema, non c'è più pericolo per le casse dello Stato e quindi non c'è necessità neppure di disciplinare in modo peculiare la liquidazione » —, alla decisione del 6 agosto — « liquidiamo la Cassa per il Mezzogiorno come se fosse un ente patrimoniale e non, come è, un ente erogatore di spesa pubblica » —, alla decisione del 18 settembre — « nossignori, la Cassa ci siamo accorti che è un ente erogatore di spesa e, se non diciamo come si deve comportare, ci sono grossi rischi di compromissione dello Stato » — beh! effettivamente vie-

ne da pensare che non ci sia la consapevolezza neppure della natura di fatti ed organi su cui pur si pretende di operare.

Da ciò la nostra proposta che non solo corrisponde al tradizionale convincimento della nostra parte politica ma che viene sollecitata dalla gravità dei fatti a cui abbiamo dovuto assistere di recente, per ricondurre la legislazione per il Mezzogiorno in un alveo di affidabilità istituzionale e di certezza operativa.

Quando il nostro Gruppo ha votato contro il decimo decreto di proroga della Cassa, non ha votato contro il Mezzogiorno ma contro l'ennesimo tentativo di contrabbandare per interesse meridionalistico la continuazione di un intollerabile sfilacciamento di poteri « vice-reali » che non hanno nulla a che vedere con gli interessi dei giovani disoccupati del Mezzogiorno, nè con le necessità della struttura produttiva meridionale.

Volevamo, e perciò proponiamo, che si superasse una concezione dell'intervento per il Mezzogiorno che aveva svenduto un patrimonio di capacità di intervento in cambio di una vile fetta di potere da gestire, più o meno furbescamente, al di fuori di ogni serio controllo.

Noi siamo d'accordo sulla necessità di un intervento straordinario per il Mezzogiorno. Noi vogliamo che questo intervento sia eccezionale per quantità e qualità e perciò proponiamo che esso venga inquadrato in un ambito che organicamente e limpidamente si raccordi con gli strumenti e gli organi istituzionali di decisione della politica economica del Paese.

La necessità di norme e procedure non meno straordinarie della straordinarietà della dotazione finanziaria non deve portare alla creazione di un sistema planetario che naviga al di fuori del sistema dello Stato.

Sostenere che occorra una logica per il Mezzogiorno diversa da quella necessaria per il resto del Paese non comporta una diversità di sistema ma molto più semplicemente — e correttamente — l'approntamento delle norme integrative e delle procedure adeguate ai bisogni straordinari.

È questo il punto centrale della nostra proposta, che è tutta guidata da questa filosofia semplice e coerente.

Perchè mai bisognerebbe costituire organismi di tutela delle istituzioni pubbliche più deboli — come più deboli sono senza altro le istituzioni del Mezzogiorno — quando occorrono solo strutture tecniche di supporto?

Perchè bisognerebbe battere il tasto dei residui passivi di queste pubbliche istituzioni meridionali, solo per favorire la nascita di commissariati speciali — e sappiamo bene che cosa questo significhi — quando è più che sufficiente autorizzare le stesse istituzioni, opportunamente integrate, a servirsi di procedure tecniche e supporti straordinari come straordinarie sono le esigenze che devono essere soddisfatte?

Perchè bisogna inventarsi complicazioni burocratiche per assistere le imprese produttive solo per cavarsi il gusto di « snellire » le procedure, quando la pressione diventa insostenibile e quando, invece, si hanno a disposizione istituti pubblici che sono stati creati — ed il riferimento è palese agli istituti speciali per il credito a medio termine nel Mezzogiorno, ma non solo ad essi — apposta per assolvere alla necessaria funzione di promozione ed incentivazione delle imprese produttive?

Perchè mai bisognerebbe portare fuori dalla logica necessariamente rigorosa del sistema del credito una attività di incentivazione che può essere determinata con eccezionale efficacia proprio stabilendo il contatto diretto dello Stato solo con l'istituto di credito ed attraverso la fornitura di mezzi finanziari non onerosi?

Perchè mai bisognerebbe far cadere la responsabilità creditizia, nella restituzione degli stessi mezzi finanziari, sullo Stato quando questi avessero assolto il proprio compito promozionale?

Perchè ricorrere a forme di concessione di danaro pubblico per iniziative produttive, concependole come in grado di intervenire a « babbo morto » — ed è questa esperienza costante da quindici anni almeno a questa parte — quando non c'è contributo a fondo perduto che possa reggere il confron-

to di convenienza con un prestito al due, tre, quattro o cinque per cento? Perchè elargire danaro quando chi veramente fa impresa produttiva può autoliquidarsi il beneficio in conto capitale sulle tasse che deve allo Stato proprio come impresa e come produttore?

Perchè infine ignorare — e con una dose di cinismo che in questo caso è probabilmente pari solo al tasso di sconsideratezza operativa — che il sistema delle acque del Mezzogiorno è un sistema che la natura stessa, prima dei providi interventi dell'uomo, ha voluto interconnesso e non gestibile con logiche particolari?

Perchè mai dovremmo accettare una Magistratura del Po e far finta di non capire che il regime idrico del Salento dipende dalla Basilicata non meno di quanto quello del Tavoliere e di Bari dipendano dal Molise, dall'Abruzzo e dalla Campania, e come lo stesso sistema campano dipenda da quello molisano e calabrese?

Perchè mai dovremmo far finta di non sapere che gli schemi idrici che sono stati realizzati nel Mezzogiorno non possono essere nè completati, nè gestiti utilmente al di fuori di una unica direttiva che assicuri l'ottimale impiego, in ogni momento, delle risorse idriche disponibili?

Perchè, infine, porsi il problema della entità della liquidazione della Cassa, quando invece il problema vero è quello di recuperare al sistema istituzionale dei Ministeri con portafoglio — prima e meglio possibile — quanto è nel patrimonio operativo di quell'ente, per riportare progetti e prospettive ad una logica di massima utilità possibile per il Mezzogiorno e non di massima capacità di stiracchiamento e di sopravvivenza della iniziativa attuale e dei poteri di gestione connessi?

Perchè far finta di non capire che questi obiettivi si possono realizzare solo attraverso una chiara impostazione di programma, a cui sia legata una chiara dotazione finanziaria, e precise norme procedurali specifiche come specifici — lo si ribadisce — sono i problemi?

Perchè disperdere le notevoli capacità tecniche e professionali acquisite dal perso-

nale della Cassa per il Mezzogiorno proprio quando si vogliono ricostruire tutte le condizioni migliori perchè le capacità stesse possano essere meglio utilizzate e dirette, e si determina una situazione in grado di battere la frustrazione, il disamore — e quant'altro non può che conseguire da frustrazione e disamore — generati da otto anni di disastrosa e diseducante gestione della politica per il Mezzogiorno?

A tutti questi interrogativi abbiamo cercato, in uno con i responsabili di settore della CISNAL, di dare una risposta propositiva coerente e operativamente efficace.

Non pretendiamo di possedere il Verbo.

Quella che abbiamo voluto elaborare è, prima che una proposta di legge, una proposta di discussione seria e produttiva da parte del Parlamento. Ma la abbiamo con-

cepita con lo stesso impegno e con lo stesso animo che avremmo impiegato se fosse dipeso solo da noi fare la legge per il Mezzogiorno.

Non ci è costato poco, giacchè abbiamo dovuto battere ad ogni passo la tentazione di chi è convinto di combattere contro un regime.

Ma abbiamo vinto la tentazione proprio perchè ci siamo convinti che battere un regime è possibile attraverso la strada della proposta seria e credibile contro cui non possono che scontrarsi la rozzezza e la prevenzione tipiche di un regime.

È con la convinzione di aver fatto uno sforzo costruttivo per corrispondere ai bisogni eccezionali delle terre meridionali che presentiamo all'approvazione del Parlamento questo disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Istituzione del Ministero per il Mezzogiorno)*

1. È istituito il Ministero per il Mezzogiorno, per la programmazione dell'intervento straordinario ed aggiuntivo nelle regioni meridionali, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

2. Al Ministro per il Mezzogiorno compete il concerto con i titolari degli altri dicasteri su tutti gli atti legislativi ed amministrativi che possono, anche indirettamente, produrre effetti sociali ed economici sulle regioni meridionali.

## Art. 2.

*(Ambito dell'intervento straordinario)*

1. Per lo sviluppo delle regioni meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono predisposti e realizzati due programmi quinquennali riguardanti il periodo 1985-1994 per la esecuzione di opere pubbliche, nonché per la incentivazione e la promozione di attività produttive ai sensi della presente legge.

2. I programmi quinquennali possono essere aggiornati annualmente sulla base delle risultanze annuali del loro stato di attuazione. Gli aggiornamenti possono intervenire entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge finanziaria riguardante l'esercizio cui l'aggiornamento stesso si riferisce.

3. Al Ministro per il Mezzogiorno competono altresì le funzioni di coordinamento delle iniziative delle regioni del Mezzogiorno, finalizzate alla utilizzazione dei fondi della Comunità europea, di definizione delle priorità dei progetti e la cura, ove occorra anche a titolo sostitutivo degli enti beneficiari in caso di inadempienza o di inerzia, della piena utilizzazione dei fondi stessi.

## Art. 3.

*(Dotazione finanziaria)*

1. La dotazione finanziaria per la esecuzione dei programmi quinquennali di cui al precedente articolo 2 è costituita da un accantonamento che — in deroga ad ogni altra disposizione vigente — il Ministro del tesoro iscrive nel bilancio dello Stato per l'importo di lire diecimila miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1985 al 1994.

2. L'importo di cui al comma precedente è incrementato annualmente in misura corrispondente alla percentuale d'incremento della spesa dello Stato.

## Art. 4.

*(Comitato per la rinascita del Mezzogiorno)*

1. Per la predisposizione ed approvazione dei programmi quinquennali di cui al precedente articolo 2 nonché per la loro gestione attuativa è istituito, nell'ambito del CIPE, un Comitato per la rinascita del Mezzogiorno.

2. Il Comitato di cui al comma precedente è composto dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del bilancio, per i beni culturali e ambientali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, della marina mercantile, delle partecipazioni statali, delle poste e telecomunicazioni, dei trasporti, del turismo e dello spettacolo, nonché dai presidenti delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il Ministro per il Mezzogiorno, od un suo delegato, presiede il Comitato per la rinascita del Mezzogiorno.

3. Presso il Comitato di cui al precedente primo comma è istituita una struttura tecnica che assolve ai seguenti compiti:

a) assicura il supporto necessario per tutte le attività di predisposizione ed approvazione dei programmi quinquennali e dei loro aggiornamenti;

b) svolge attività istruttoria di conformità agli indirizzi dei programmi quinquennali per i progetti, presentati dai soggetti di cui al successivo articolo 5, di iniziative attuative degli stessi programmi, e per tale attività — in conformità con gli indirizzi operativi definiti dal Comitato per la rinascita del Mezzogiorno — effettua ogni valutazione tecnica ed economica dei progetti stessi;

c) fornisce ai soggetti di cui al successivo articolo 5 la assistenza necessaria, a termini dell'articolo 136, comma primo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la predisposizione tecnica ed economica dei progetti di attuazione dei programmi quinquennali;

d) predisporre tutti gli atti e cura le procedure necessarie per la definizione degli strumenti di finanziamento delle attività progettate per attuare i programmi quinquennali;

e) controlla che l'attuazione delle dette attività sia conforme alle direttive, ai programmi ed ai provvedimenti conseguentemente adottati.

4. Tale struttura tecnica è posta alle dirette dipendenze del Ministro per il Mezzogiorno che provvede alla organizzazione ed al funzionamento della stessa struttura sulla base di un regolamento a ciò finalizzato, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

#### Art. 5.

##### *(Destinatari dell'intervento)*

1. Sono ammessi al finanziamento a valere sulla dotazione finanziaria di cui al precedente articolo 3 e per l'attuazione degli interventi infrastrutturali previsti dai programmi quinquennali:

- a) i Comuni;
- b) le Provincie;
- c) le Regioni;
- d) le amministrazioni autonome dello Stato;

e) gli enti pubblici;

f) i consorzi costituiti fra enti ed organismi pubblici, ivi compresi quelli privi di autonoma personalità giuridica, anche sotto forma di società e con il concorso di soggetti privati, purchè il controllo della società e, comunque, del consorzio sia statutariamente riconducibile alla componente pubblica.

2. Sono ammessi al finanziamento a valere sulla dotazione finanziaria di cui al precedente articolo 3, per l'attuazione degli interventi di incentivazione e/o di promozione produttiva previsti dai programmi quinquennali e secondo le norme della presente legge:

a) le società finanziarie;

b) le imprese industriali, agricole, turistiche e di fornitura di servizi alla produzione;

c) gli istituti e gli organismi pubblici previsti dalla presente legge.

#### Art. 6.

##### (Programmi quinquennali)

1. I programmi quinquennali ed i loro aggiornamenti sono approvati dal Comitato di cui al precedente articolo 4 e dell'avvenuta approvazione è data notizia mediante pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* degli estremi degli atti stessi e delle modalità per la loro acquisizione da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 5.

I programmi quinquennali fissano:

a) gli obiettivi, i tipi di attività per il loro conseguimento, la tipologia degli specifici interventi;

b) i criteri cui — anche in deroga ad ogni altra disposizione vigente — sono ragguagliate sia la complessiva manovra che la gestione finanziaria delle risorse disponibili nel quinquennio, per le quali sono applicabili — in quanto compatibili con le disposizioni recate dalla presente legge — le norme di cui agli articoli 25, 26 comma primo, 29, 31, 33 e 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

c) la destinazione temporale, settoriale e territoriale delle risorse;



d) la disciplina tipologica di convenzioni di finanziamento per l'attuazione, da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 5, degli interventi conformi al programma quinquennale;

e) i criteri per il controllo attuativo delle attività finanziate volto a garantire la coerenza con gli obiettivi di programma e la costante validità economica dell'iniziativa finanziata, fino alla disciplina dei criteri oggettivi ed uniformi per l'eventuale sospensione o modifica dell'iniziativa stessa.

2. In ogni caso i programmi quinquennali devono tenere conto delle specifiche necessità delle regioni e delle aree metropolitane meridionali particolarmente disagiate.

#### Art. 7.

##### *(Modalità di realizzazione delle infrastrutture)*

1. Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti e finanziati dai programmi quinquennali, i soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del primo comma dell'articolo 5 sono autorizzati, anche in deroga ad ogni altra disposizione vigente, ad istituire contabilità separata impostata secondo il criterio di corrispondenza della stessa con la disciplina di cui alla lettera d) del precedente articolo 6.

2. Ai fini della esecuzione degli interventi di cui al precedente comma, ai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 5, per le attività che formano oggetto della predetta contabilità separata e, comunque, per le attività attuative dei programmi quinquennali, si applicano — in quanto compatibili — le norme previste dagli articoli 22, 23, 25, 26 primo comma, 35, 135, 136 comma terzo, 137, 138 commi quarto, settimo ed ottavo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

#### Art. 8.

##### *(Modalità delle agevolazioni creditizie)*

1. Presso l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), l'Istituto regionale per il finanziamento alle

industrie in Sicilia (IRFIS) ed il Credito industriale sardo (CIS) sono costituiti, a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'articolo 3, fondi speciali di rotazione — a gestione e contabilità separate — per il finanziamento delle iniziative industriali, agricole, turistiche e di servizio alle attività produttive, determinate dal Comitato di cui al precedente articolo 4, che comportino investimenti fissi che non eccedano, comunque, trenta miliardi di lire nel caso di iniziative nuove o che, comunque, sommati agli investimenti fissi preesistenti, al netto di ammortamenti tecnici e di rivalutazione per congruaggio monetario, non eccedano la medesima cifra di trenta miliardi di lire.

2. I tre fondi speciali sono distintamente alimentati annualmente mediante la somministrazione di mezzi finanziari in base alle seguenti aliquote: sessanta per cento ISVEIMER, trenta per cento IRFIS, dieci per cento CIS.

I mezzi finanziari da destinarsi ai fondi speciali, di cui al precedente comma primo, non possono eccedere la somma di lire duemila miliardi per l'esercizio 1985; per gli anni successivi tale somma può essere aumentata di lire cento miliardi per ciascun anno, rispetto alle somme erogate nell'anno precedente. Il Comitato per la rinascita del Mezzogiorno, nella determinazione della somma destinata annualmente ad alimentare i fondi speciali di cui al precedente primo comma, tiene conto dei rientri dalle operazioni effettuate da ciascun fondo speciale, provvedendo ad integrare tali importi fino a quelli costituenti il conferimento annuale deciso ai sensi del precedente comma.

3. I fondi speciali di cui al precedente primo comma potranno essere utilizzati per effettuare operazioni di finanziamento fino alla scadenza dei due programmi quinquennali di cui all'articolo 1.

Successivamente, riserveranno le cifre rivenienti dal rimborso dei capitali mutuati, secondo le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. La somministrazione delle cifre costituenti le dotazioni annuali dei fondi speciali di rotazione avviene senza onere finanziario alcuno per ISVEIMER, IRFIS e CIS, restando a loro unico carico ogni onere e rischio connesso alla operazione. Per tale attività è riconosciuta ai tre istituti predetti la possibilità di praticare sulle operazioni speciali effettuate un tasso di interesse, a carico dell'iniziativa finanziata, non eccedente il quattro per cento, secondo le indicazioni del Comitato per la rinascita del Mezzogiorno e le previsioni dei programmi quinquennali.

5. A valere sulle disponibilità dei fondi speciali di cui al primo comma, l'ISVEIMER, l'IRFIS ed il CIS effettuano operazioni di finanziamento della durata di anni dieci, di cui tre destinati all'utilizzo ed all'avviamento durante i quali non sono richiedibili nè quote di capitale, nè quote dell'interesse riferito, comunque, al decennio. L'ammontare del finanziamento concedibile è ragguagliabile, secondo le indicazioni del Comitato per la rinascita del Mezzogiorno e dei programmi quinquennali, fino al settanta per cento dei nuovi investimenti fissi nonchè degli investimenti per scorte nel limite del quaranta per cento dei nuovi investimenti fissi.

6. L'accesso ai fondi speciali di rotazione di cui al precedente primo comma preclude la godibilità di ogni altra agevolazione contributiva e creditizia vigente, fatta eccezione di quella prevista dal successivo articolo 9, e non può essere concessa ad iniziative preesistenti che abbiano in essere situazioni anche di parziale inadempienza di contratti di finanziamento, comunque agevolato, stipulati in precedenza.

7. Entro e non oltre trenta giorni dalla costituzione dei fondi speciali di cui al precedente comma primo, le imprese industriali agricole, turistiche e di servizio alla produzione che abbiano ottenuto provvedimenti concessori di agevolazione creditizia e/o contributiva a valere su leggi diverse dalla presente, possono optare, agli effetti del comma precedente, per la forma agevolata prevista dal presente articolo obbligandosi a restituire l'ammontare sia dei finanziamenti — in linea capitale ed in linea interessi — sia

delle contribuzioni a qualsiasi titolo ottenute fino al momento della opzione per la nuova forma agevolativa prevista dal presente articolo.

**Art. 9.**

*(Modalità delle agevolazioni  
in conto capitale)*

1. Tutte le iniziative cui sono concessi finanziamenti a valere sui fondi speciali di cui al precedente articolo, previa esibizione del contratto di finanziamento relativo, godono della riduzione alla metà dell'aliquota dell'imposta prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modifiche ed integrazioni, per un periodo di tre anni dall'entrata in funzione dei nuovi investimenti.

2. Nel caso di ampliamenti, riattivazioni o ammodernamenti di impianti preesistenti, tale riduzione è concessa su un ammontare del fatturato pari alla cifra dei nuovi investimenti fissi. La riduzione di cui al presente comma è autoliquidabile in sede di dichiarazione periodica riguardante l'aliquota prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 10.**

*(Modalità dell'attività promozionale)*

1. I titoli rappresentativi delle quote di partecipazione ad ISVEIMER, IRFIS, CIS, alla Nuove iniziative per il Sud (INSUD), alla Finanziaria meridionale (FIME), all'ITAL TRADE, al Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno (FORMEZ), all'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM), trasferiti allo Stato per effetto del secondo comma dell'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono affidati alla gestione del Comitato per la rinascita del Mezzogiorno, che vi provvederà secondo i criteri definiti dai programmi quinquennali e con l'obiettivo, quanto alle partecipazioni azionarie, di promuovere e realizzare il loro riassetto secondo un criterio

di specializzazione, anche in deroga a disposizioni di leggi vigenti, della funzione delle società e per evitare sovrapposizioni dei campi di rispettiva operatività.

2. L'ambito di attività di FORMEZ ed IASM ed il loro riassetto organizzativo e funzionale sono definiti, anche in deroga a disposizioni di leggi vigenti, dai programmi quinquennali e secondo le previsioni della presente legge.

#### Art. 11.

*(Personale e organizzazione dell'intervento)*

1. Il personale in servizio presso la cessata Cassa per il Mezzogiorno al 31 luglio 1984, indipendentemente dalle necessità della liquidazione disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1984, con decorrenza giuridica dal 1° agosto dello stesso anno e comunque senza soluzione di continuità giuridica ed economica nel rispetto dello stato giuridico e del complessivo trattamento economico in godimento, è trasferito presso il Ministero per il Mezzogiorno.

2. I criteri di inquadramento — con salvezza dei diritti maturati — nell'ambito di quel Ministero sono determinati dal regolamento di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4.

3. Nell'ambito dei criteri previsti dai programmi quinquennali per il riassetto di FORMEZ ed IASM, alle stesse condizioni di cui al comma precedente, il personale dipendente dai detti organismi, al momento del loro riassetto, è trasferito, su richiesta degli interessati effettuabile entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione dei criteri di riassetto, alla struttura tecnica di cui al terzo comma dell'articolo 4.

4. Sia il personale di cui al primo comma che quello indicato nel comma precedente possono richiedere, rispettivamente entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed entro 60 giorni dalla approvazione dei criteri di riassetto di cui all'ultimo comma del precedente articolo 10, di essere tra-

sferiti, alle stesse condizioni di cui al precedente primo comma, presso regioni, comuni, provincie, enti ed istituti pubblici in relazione alle necessità operative scaturenti dai programmi quinquennali.

5. I trasferimenti di cui al presente articolo sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il Mezzogiorno, sulla base di elenchi predisposti, rispettivamente, dal commissario liquidatore della Cassa per il Mezzogiorno e dai legali rappresentanti di FORMEZ ed IASM.

6. Per i trasferimenti conseguenti a soppressione degli enti, si applica la disposizione recata dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, nonchè l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

#### Art. 12.

##### *(Ente autonomo per le acque del Mezzogiorno)*

1. Per l'approvvigionamento idrico delle regioni meridionali è costituito l'Ente autonomo per le acque del Mezzogiorno. L'ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro per il Mezzogiorno, il quale la esercita nelle forme di cui all'articolo 15 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, ed ha un fondo di dotazione di lire trecento miliardi.

L'ente ha sede in Roma e si articola per uffici territoriali in relazione alla sua attività.

L'ente è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e da nove consiglieri nominati, per un triennio, dai rispettivi presidenti delle regioni meridionali fra esperti del settore.

Il consiglio di amministrazione approva il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. Presso l'ente funziona un collegio dei revisori nominato e funzionante a norma dell'articolo 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

## Art. 13.

*(Competenze dell'Ente autonomo  
per le acque del Mezzogiorno)*

1. L'ente di cui al precedente articolo 12 ha il compito di:

a) ultimare, integrare e razionalizzare funzionalmente le opere realizzate o in corso di esecuzione per la raccolta, captazione e adduzione dell'acqua per uso potabile, civile, produttivo e di irrigazione, nonché provvedere alla ultimazione, integrazione e razionalizzazione delle opere di infittimento a queste correlate e connesse;

b) provvedere ad ogni altro intervento necessario per assicurare al territorio meridionale, anche attraverso il riciclaggio e/o la potabilizzazione, un livello idoneo di approvvigionamento idrico e, in quest'ambito, provvedere al completamento delle opere per il disinquinamento del golfo di Napoli;

c) gestire economicamente tutti gli impianti costituenti sistemi integrati a scala interregionale, provvedendo ad un razionale ed equilibrato impiego delle risorse idriche per zone, settori e destinazioni d'uso;

d) provvedere alla gestione, con criteri di economicità, di ogni altro impianto da esso comunque realizzato.

## Art. 14.

*(Modalità di funzionamento dell'Ente autonomo per le acque del Mezzogiorno)*

1. Ai fini di cui al precedente articolo 13, il commissario liquidatore della Cassa assicura il trasferimento, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con elenco analitico da trasmettere all'Ente autonomo per le acque del Mezzogiorno, di tutti gli elementi materiali necessari a consentire, entro lo stesso termine, l'automatica sostituzione dell'ente alla liquidazione della Cassa nelle procedure in corso riguardanti, a qualunque titolo e per qualunque scopo, le opere rientranti nella competenza dell'ente.

2. Con provvedimento distinto il Comitato per la rinascita del Mezzogiorno costituisce, nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al precedente articolo 3 e comunque a valere sui capitoli del bilancio di esercizio riguardanti l'intervento straordinario, un capitolo di spesa per le opere così trasferite all'ente che — attraverso il primo programma quinquennale — sarà portato ad incremento del fondo di dotazione dell'ente stesso.

3. All'ente si applicano le norme previste per le amministrazioni dello Stato dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

4. La durata della riserva relativa all'utilizzazione parziale o totale della portata dei corsi d'acqua, di cui all'articolo 51 dello stesso testo unico, può essere prorogata di due quinquenni.

5. All'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

6. L'erogazione di somme effettuate a qualsiasi titolo dall'ente e gli atti comunque da esso posti in essere non sono considerati operazioni imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

#### Art. 15.

##### *(Norme transitorie riguardanti la liquidazione della Cassa)*

1. Fino all'approvazione del programma quinquennale o al verificarsi delle condizioni di praticabilità per l'esercizio della facoltà di opzione agevolativa prevista dalla presente legge, l'organo di liquidazione della Cassa per il Mezzogiorno provvede a dare piena e completa esecuzione:

a) ai contratti comunque già sottoscritti al 31 luglio 1984 ed ai provvedimenti di concessione di agevolazioni alle attività produttive già emanati alla stessa data;



b) alle deliberazioni necessarie fino all'entrata in vigore della presente legge in conformità alla vigente legislazione.

2. È fatto obbligo all'organo preposto alla liquidazione della Cassa di dare esecuzione immediata alle direttive recate dal programma quinquennale riguardanti operazioni cui sia interessata la liquidazione stessa.

A tal fine, e senza pregiudizio dei trasferimenti e relativi inquadramenti comunque disposti a termini del precedente articolo 11, l'organo preposto alla liquidazione è facultato a richiedere il distacco del personale trasferito, di cui al primo comma dell'articolo 11, presso l'organo stesso per tutto il tempo necessario alle operazioni di sua competenza.

#### Art. 16.

*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.